

Che con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stato approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;

Che con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Che con delibera di consiglio comunale n.89 del 30.11.2015 il Servizio Turismo Sport Spettacolo e Tempo Libero è stato trasferito all'Azienda Speciale Paistom;

- Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che:

-Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamata la delibera di C.C. n. 13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore a r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom ;

Vista la delibera di G.C. n.33 del 30/01/2015 che ha approvato il Protocollo d'Intesa e la bozza di Convenzione dei rapporti Azienda – Comune;

Considerato che l'Ente è sempre sensibile alle attività svolte in ambito scolastico nonché sulle tematiche di valorizzazione del territorio e delle sue tipicità;

Preso atto inoltre la piattaforma Acquisiti in Rete P.A.-Mercato Elettronico, rappresenta per le società partecipate , in relazione al reperimento di tipologie di forniture che possono soddisfare le esigenze perseguite, la base d'asta cui fare riferimento, qualora le forniture siano presenti;

Atteso che:

-Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015 è stata pubblicata la Determina n. 11 del 23 settembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, riguardante:“*Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii*”, in materia di centralizzazione degli acquisti.

-L'articolo art. 33, comma 3 bis del decreto legislativo n. 163/2006, originariamente introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha attualmente il seguente tenore: «*I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.>>»;

Considerato inoltre che:

-l'art. 3-bis, comma 6, primo periodo, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prevede espressamente che “*le Società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni*”;

-l'art. 4, comma 7, primo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, prevede a sua volta che “*al fine di evitare distorsioni della*

concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli Enti aggiudicatari e i soggetti aggiudicatari di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato Decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato Decreto Legislativo”;

-l'utilizzo obbligatorio per le pubbliche amministrazioni del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip S.p.a.), è stato sancito nell' articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come è stato modificato dalle due norme sulla *spending review* del 2012 (cfr. art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito con L. 94/2012; art. 1, comma 149, L. 228/2012);

-per le società a totale partecipazione pubblica sussiste la facoltà di ricorso al MePA, per la maggior parte delle categorie merceologiche, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, allo SDAPA.

Rilevato che:

-dall'analisi del suesposto panorama normativo si evince che le società in house strumentali, comprese quelle preposte allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti, partecipate dai comuni non capoluogo di provincia, secondo l'Anac sono obbligate alla centralizzazione degli acquisti, applicandosi ad esse lo stesso regime giuridico dei comuni controllanti dettato dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice;

-al contrario, tale vincolo non sussisterebbe per le società in house di servizi pubblici locali e per analogia per le Aziende Speciali, Istituzioni e Fondazioni dei comuni non capoluogo;

-il sistema di centralizzazione degli acquisti, in vigore, dopo due rinvii, dal 1° novembre 2015, è disciplinato da disposizioni che hanno un ambito soggettivo che coinvolge esclusivamente i Comuni non capoluogo, pertanto, l'obbligo di acquisti centralizzati, vale solo per i comuni non capoluogo;

Considerato che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni , in conformità al D.P.R. n. 207/2010; **Acquisita** la proposta da parte della società Marketing & Consulting di Roma c.f. 09292561009 di realizzare un video promozionale della durata massima di 7 minuti che rappresenterà la Città di Capaccio Paestum al Giffoni Film Festival, su tematiche di valorizzazione del territorio e delle sue tipicità coinvolgendo le scuole del territorio;

Visto che suddetta proposta prevede un impegno da parte dell'Amministrazione Comunale di € 1.000,00 + iva;

Stabilito che il video promozionale della durata di 7 minuti dovrà illustrare le tipicità enogastronomiche del territorio ed in particolare:

- la mozzarella di bufala, il carciofo, la melagrana, i salumi, il vino, l'olio evo, il pomodoro ed il fico bianco del cliente;

Ritenuto pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento, previa indagine di mercato;

Ritenuto quindi affidare alla ditta **Marketing & Consulting di Roma via Lima 7, Int. 7, Box 8, 7 cap 00198 C.F. 09292561009** il servizio di cui in oggetto per l'importo di € 1.220,00 IVA inclusa-;

Dato atto che il CIG della presente fornitura è il seguente **Z06194BE9D**

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'impegno di € 1.220,00,-IVA inclusa-; a favore della ditta **Marketing & Consulting di Roma via Lima 7, Int. 7, Box 8, 7 cap 00198 C.F. 09292561009** per la realizzazione di un video promozionale di 7 minuti delle tipicità del Comune di Capaccio con la collaborazione delle scuole del territorio;

Constatata la regolarità del DURC, agli atti della presente determina;
Richiamato lo Statuto societario;
Visto il regolamento di organizzazione;
Visto l'art. 10 del D. Lgs 163/2006

DETERMINA

1. Le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare alla ditta **Marketing & Consulting di Roma via Lima 7, Int. 7, Box 8, 7 cap 00198 C.F. 09292561009** per l'affidamento di realizzazione di un video promozionale di 7 minuti delle tipicità del Comune di Capaccio con la collaborazione delle scuole del territorio in premessa meglio specificato;
3. Di impegnare la somma di **Euro 1.220,00 -IVA compresa** a favore della ditta **Marketing & Consulting di Roma via Lima 7, Int. 7, Box 8, 7 cap 00198 C.F. 09292561009**;
4. Di liquidare la somma di € 1.220,00 iva inclusa, a regolare svolgimento della manifestazione ed a ricevimento di regolare fattura sull'iban IT 65 Q 02008 03493 000030076990;
5. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio 2016 con rivenienza da efficienze economiche ;
6. Di dare altresì atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente a cura della sig.ra Carla Farina;
7. Di dare infine atto che la presente viene sottoscritta anche dal legale rappresentante della Ditta quale accettazione e capitolato specifico di contratto .

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rosario Catarozzi



Azienda Speciale Comunale
PAISTOM
Via Vittorio Emanuele n. 1
84047 Capaccio(SA)
CF e P.IVA 05097740657
e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it
0828 1994675

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 17 del 06/04/2016

DETERMINA DI IMPEGNO, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO RAPPRESENTATIVO DELLA CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCHOOL MOVIE IV° EDIZIONE - MARKETING & CONSULTING. CODICE CIG: Z06194BE9D

Premesso

Che il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;

Che con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;

Che in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;

Che il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:

- preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
- ha approvato il Piano - programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa - contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
- ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;

Che è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";

- che il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- che, per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;